

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Pronunce sulla sola competenza, strumento di tutela

Va confermato che le pronunce sulla sola competenza sono impugnabili unicamente con il regolamento necessario di competenza che si configura, quindi, come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva su detta materia: ne consegue che, in dette ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione di quest'ultimo in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'[art. 47 c.p.c., comma 2](#).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.5.2016, n. 10606

...omissis...

Motivi

Con il motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e art. 38 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, egli afferma che il Tribunale di Vigevano avrebbe errato nel declinare la propria competenza per l'esistenza di una clausola arbitrale, in quanto il contenuto delle clausole arbitrali in questione sarebbe stato equivoco.

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. n. 25 del 1994 e dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia

spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura effettivamente come questione di competenza (Cass. S.U. n. 24153/2013).

Deve osservarsi, poi, che le pronunce sulla sola competenza sono impugnabili unicamente con il regolamento necessario di competenza che si configura, quindi, come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva su detta materia: ne consegue che, in dette ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione di quest'ultimo in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47 c.p.c., comma 2 (tra le tante: Cass. 12 novembre 1999, n. 12586; Cass. 5 dicembre 2001, n. 15366; Cass. 11 settembre 2007, n. 19039).

Nella fattispecie la conversione è attuabile, essendo stata l'impugnazione proposta nel termine di cui al cit. art. 47, comma 2.

Ciò posto, questa S.C. ha affermato, anche di recente, che l'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri del giudice di legittimità che, in tale materia, è anche giudice di fatto (Cass. 30 settembre 2015, n. 19546; Cass. n. 2 febbraio 2001, n. 1496).

Nella specie, il Tribunale di Vigevano ha espressamente richiamato il tenore letterale "della clausola arbitrale contenuta al punto 10 del contratto preliminare principale e al punto 7 del contratto collegato", in base a cui tutte le controversie fra le parti derivanti dai contratti oggetto di causa devono essere rimesse alla determinazione di un collegio di tre arbitri, evidenziando come l'attore nulla abbia opposto con riguardo all'operatività delle dette disposizioni negoziali. In tal modo, il tribunale ha inteso correttamente fondare la propria statuizione sull'univoco significato delle clausole richiamate. Nè è concludente la considerazione del ricorrente, secondo il quale gli stessi contratti sopra citati stabilirebbero, rispettivamente all'art. 10 del primo contratto e all'art. 8 del secondo contratto, "che ogni eventuale procedimento giudiziario relativo a questo contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Vigevano".

Infatti, tali ultime previsioni operano "fermo restando quanto sopra disposto" e, quindi, fanno salve proprio le clausole compromissorie:

le suddette disposizioni chiariscono, quindi, quale sia il giudice competente per territorio nell'ipotesi in cui la causa debba essere decisa dall'autorità giurisdizionale (ciò che accadrà, in ipotesi, ove le parti decidano concordemente di derogare alla competenza arbitrale).

Ne consegue il rigetto.

Le spese vanno riversate sul ricorrente, siccome soccombente.

pqm

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole nella misura di Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi sia fffffff ciascuno dei due gruppi di controricorrenti.